

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Faetto in Comune di Perrero ad uso energetico, assentita a Luca Regoli

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 830-14557 del 19/12/2019:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al sig. Luca Regoli – C.F. *omissis*, domiciliato in *omissis*, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Faetto in Comune di Perrero ad uso energetico, in misura di 1.400 litri/s massimi e 386 litri/s medi, per produrre sul salto fiscale di 26,34 metri la potenza nominale media di 99,7 kW – con restituzione delle acque nel Torrente Germanasca sempre in Comune di Perrero;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, vengono a mancare i presupposti per il mantenimento della graduatoria, ai fini della preferibilità, delle domande concorrenti – come definita nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 8/11/2017; conseguentemente di disporre che le domande di concessione di derivazione d'acqua citate in premessa, presentate da C.I.O. SpA e dalla sig.ra Lucia Robusto vengano rigettate per improcedibilità, con apposito atto espresso;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

8) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, secondo le rispettive competenze, entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla data della sua notifica o pubblicazione.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 16/1/2020

"(... omissis ...)

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento riportante il giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. e nel provvedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Il concessionario è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, ad attuare gli approfondimenti del monitoraggio ante operam evidenziati da Arpa Piemonte nella Relazione Finale di Contributo Tecnico-Scientifico datata 30/4/2018, dandone riscontro alla Autorità concedente e ad Arpa medesima; il monitoraggio, con le modalità ivi descritte, dovrà proseguire senza soluzione di continuità, fino a cinque anni successivi alla entrata in esercizio dell'impianto, ed annualmente, entro il mese di Gennaio, dovrà essere consegnato agli Enti competenti apposito rapporto sui risultati di quanto eseguito.

Analogamente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere fornito riscontro alla Autorità concedente e ad Arpa circa il censimento delle pressioni di origine antropica esistenti nel tratto a monte della captazione e nel tratto sotteso, con particolare riferimento agli scarichi autorizzati, agli scarichi che recapitano nei rii minori affluenti laterali del Torrente Germanasca, ad eventuali scarichi saltuari, alla presenza di alpeggi e/o di eventuali attività agro-silvo-pastorali.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10645).

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 9 DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima corrispondente al valore del DMV base (120 litri/s) sommato alla componente di modulazione pari al 20% della differenza tra la portata naturale in arrivo a monte della traversa e il valore del DMV base, secondo la seguente formulazione:

$Q_{\text{rilasciata}} = \text{DMV}_{\text{base}} + 0,2 \times (Q_{\text{arrivo alla traversa}} - \text{DMV}_{\text{base}})$

L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmissione all'Autorità concedente dei risultati delle rilevazioni.

A tale proposito, oltre al dispositivo di misurazione delle portate derivate descritto al precedente art. 7, il concessionario provvederà all'installazione di n. 2 ulteriori dispositivi di misura in continuo e

di registrazione delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa, secondo quanto previsto nel progetto di cui al precedente art. 4.

In particolare tali misuratori saranno costituiti, per quanto riguarda le portate in arrivo a monte della traversa, da un dispositivo di tipo "trasduttore di pressione a sospensione con cella di misura" da collocare presso la spalla della paratoia sghiaiatrice; per quanto riguarda la portata rilasciata, il misuratore sarà costituito da un dispositivo di tipo "sensore ultrasonoro per la misura continua di livello" e sarà posizionato, su palo, immediatamente a valle dello scarico dello sfioratore laterale.

In entrambi i casi al misuratore dovrà essere abbinata apposita asta idrometrica completa di tacca idonea alla lettura da parte di un pubblico non specialistico.

La taratura dei misuratori e delle aste idrometriche dovrà avvenire nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 14 mediante le opportune prove sperimentali, e di ciò dovrà essere dato atto nel relativo certificato.

Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, nell'ambito della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato di cui al successivo art. 14, è fatto obbligo di comunicare alla Autorità concedente e ad ARPA Piemonte l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e registrazione di cui sopra, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ed una planimetria in scala adeguata, riportanti la localizzazione della strumentazione.

I dati derivanti dalle misurazioni della portata in arrivo da monte, della portata derivata e della portata rilasciata sono trasmessi alla Autorità concedente e ad Arpa Piemonte entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale; è facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

Art. 10 DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Poichè l'impianto è soggetto a deroga per quanto concerne la realizzazione della scala di risalita per l'ittiofauna, il DMV viene rilasciato interamente attraverso due luci ricavate nella paratoia sghiaiatrice; in particolare una luce a battente libera di dimensioni pari a 40,5 x 20 cm, con base minore a quota 801,56 metri s.l.m. la quale, in condizioni di chiusura dell'impianto, garantisce che l'intera quantità di acqua presente in alveo defluisca attraverso tale luce.

La seconda luce è costituita da uno stramazzo rettangolare con contrazione laterale, centrale rispetto alle dimensioni della paratoia, e posto superiormente alla luce a battente libera; lo stramazzo ha dimensioni pari a 51 x 65 cm con base minore posta a quota 802,08 metri s.l.m.. Lo stramazzo consente la modulazione del rilascio all'aumentare del carico a monte secondo la formulazione di cui al precedente art. 9 e senza l'utilizzo di paratoie meccanizzate.

La taratura delle suddette luci di rilascio dovrà avvenire nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 14 mediante le opportune prove sperimentali, e di ciò dovrà essere dato atto nel relativo certificato.

Nel corso della durata della concessione la taratura dovrà essere ripetuta almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati, oltre alle tre aste idrometriche dianzi descritte, anche un cartello indicatore dei termini relativi al DMV e alla massima portata derivabile, idoneo a consentire la lettura delle aste idrometriche tarate anche ad un pubblico non specialistico.

(... omissis ...)"